



Statuto

- TITOLO I -	4
PRINCIPI GENERALI	4
<i>ART. 1 – AUTONOMIA STATUTARIA</i>	4
<i>ART. 2 – FINALITA’</i>	4
<i>ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE</i>	4
<i>ART. 4 – STEMMA, GONFALONE E SOLENNITA’</i>	4
<i>ART. 5 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE</i>	5
- TITOLO II -	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	6
<i>ART. 6 – ORGANI</i>	6
<i>ART. 7 – CONSIGLIO COMUNALE</i>	6
<i>ART. 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	6
<i>ART. 9 – SESSIONI E CONVOCAZIONE</i>	7
<i>ART. 10 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO</i>	7
<i>ART. 11 – CONSIGLIERI</i>	8
<i>ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI</i>	8
<i>ART. 13 – GRUPPI CONSILIARI</i>	8
<i>ART. 14 – COMMISSIONI</i>	8
<i>ART. 15 – SINDACO</i>	9
<i>ART. 16 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE</i>	9
<i>ART. 17 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA</i>	9
<i>ART. 18 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE</i>	9
<i>ART. 19- VICESINDACO</i>	10
<i>ART. 20 – MOZIONI DI SFIDUCIA</i>	10
<i>ART. 21 – DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO</i>	10
<i>ART. 22 – GIUNTA COMUNALE</i>	10
<i>ART. 23 – COMPOSIZIONE</i>	10
<i>ART. 24 – NOMINA</i>	11
<i>ART. 25 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA</i>	11
<i>ART. 26 – COMPETENZE</i>	11
<i>ART. 27 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI</i>	11
- TITOLO III -	13
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	13
<i>ART 28 – RELAZIONI TRA COMUNI</i>	13
<i>ART 29 – BENEMERENZE ED ONORIFICENZE</i>	13
<i>ART. 30 – PARTECIPAZIONE POPOLARE</i>	13
<i>ART. 31 – CONSULTE</i>	13
<i>ART. 32 – COMPETENZE DELLE CONSULTE</i>	13
<i>ART. 33 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</i>	13
<i>ART. 34 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI</i>	14
<i>ART. 35 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI</i>	14
<i>ART. 36 – VOLONTARIATO</i>	14
<i>ART. 37 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE</i>	14
<i>ART. 38 – CONSULTAZIONE</i>	14
<i>ART. 39 – MATERIA DI CONSULTAZIONE</i>	14
<i>ART. 40 – SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.</i>	15
<i>ART. 41 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</i>	15
<i>ART. 42 – REFERENDUM</i>	15
<i>ART. 43 – RICHIESTA DI REFERENDUM.</i>	15
<i>ART. 44 – AMMISSIONE DELLA RICHIESTA.</i>	16
<i>ART. 45 – INDIRIZZI REGOLAMENTARI.</i>	16
<i>ART. 46 – ACCESSO AGLI ATTI</i>	16
<i>ART. 47 – DIRITTO DI INFORMAZIONE</i>	16
<i>ART. 48 – DIFENSORE CIVICO</i>	16

- TITOLO IV -	18
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	18
<i>ART. 49 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI</i>	18
<i>ART. 50 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI</i>	18
<i>ART. 51 – AZIENDE SPECIALI</i>	18
<i>ART. 52 – ISTITUZIONI</i>	18
<i>ART. 53 – PARTECIPAZIONE SOCIETARIA</i>	19
<i>ART. 54 – CONVENZIONI</i>	19
<i>ART. 55 – CONSORZI</i>	19
<i>ART. 56 – ACCORDI DI PROGRAMMA</i>	19
- TITOLO V -	20
UFFICI E PERSONALE	20
<i>ART. 57 – ORGANIZZAZIONE</i>	20
<i>ART. 58 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</i>	20
<i>ART. 59 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI</i>	20
<i>ART. 60 – DIRETTORE GENERALE</i>	20
<i>ART. 61 – COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE</i>	20
<i>ART. 62 – RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</i>	21
<i>ART. 63 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE</i>	21
<i>ART. 64 – COLLABORAZIONI ESTERNE</i>	21
<i>ART. 65 – UFFICIO DI COORDINAMENTO, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO</i>	22
<i>ART. 66 – SEGRETARIO COMUNALE</i>	22
<i>ART. 67 – VICESEGRETARIO COMUNALE</i>	22
- TITOLO VI -	24
FINANZA E CONTABILITA'	24
<i>ART. 68 – ORDINAMENTO</i>	24
<i>ART. 69 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE</i>	24
<i>ART. 70 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI</i>	24
<i>ART. 71 – BILANCIO COMUNALE</i>	24
<i>ART. 72 – RENDICONTO DELLA GESTIONE</i>	24
<i>ART. 73 – ATTIVITA' CONTRATTUALE</i>	25
<i>ART. 74 – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</i>	25
<i>ART. 75 – TESORERIA</i>	25
- TITOLO VII -	26
NORME TRANSITORIE E FINALI	26
<i>ART. 76 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO</i>	26
<i>ART. 77 – ENTRATA IN VIGORE</i>	26
<i>ART. 78 – NORMA FINALE</i>	26

STEMMA E GONFALONE

- TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – AUTONOMIA STATUTARIA

1 Arcevia, già Roccacontrada, Comune della Regione Marche, nella Provincia di Ancona, è Ente locale autonomo che si ispira ai valori della Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento dello Stato. Rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Montana e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, anche nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune di Arcevia:

1. tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità;
2. promuove lo sviluppo del territorio, ne tutela l'equilibrato assetto e concorre, insieme alle altre istituzioni, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità dei cittadini;
3. promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità;
4. ricerca la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

In particolare ispira la sua azione:

- a) al superamento degli ostacoli che impediscono lo sviluppo e l'eguaglianza delle persone;
- b) al conseguimento dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone svantaggiate garantendo loro uguali opportunità;
- c) alla tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato in un sistema integrato di sicurezza sociale;
- d) alla promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- e) al rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- f) al superamento di ogni discriminazione di genere, promuovendo iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- g) al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni, usi e costumi locali;
- h) alla promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
- i) alla promozione dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e di cooperazione;
- j) al riconoscimento delle radici cristiane del proprio territorio, con particolare attenzione al valore della famiglia come intesa dalla Costituzione Italiana.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1 Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

ART. 4 – STEMMA, GONFALONE E SOLENNITA'

1. Arcevia, Roccacontrada fino al 1917, negli atti e nel sigillo si fregia del titolo di "Città" attribuitole da Papa Clemente IV nel 1266 e riconfermato dal Pontefice Pio VII con lettera apostolica del 16 settembre 1817.
2. Il Capo del Governo con Decreto del 9 giugno 1937 le ha concesso l'attuale stemma.
3. Il Presidente della Repubblica, con decreto del 17 maggio 1996 le ha conferito la medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana.

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il Comune di Arcevia è dotato di uno stendardo con la foggia di seguito descritta:
Fondo blu con stemma al centro
7. Il suono della campana civica è disciplinato con atto del Consiglio comunale.
8. La festa del Patrono San Medardo, che cade l'8 giugno, è riconosciuta ai sensi di legge festività civile su tutto il territorio comunale. Ciascuna frazione celebra il proprio patrono come festività religiosa.

ART. 5 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per 126,40 kmq.. Confina, a nord con i Comuni di San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, a nord-est con il Comune di Barbara, ad est con i Comuni di Serra dei Conti e Montecarotto, a sud-est con i Comuni di Rosora e Mergo, a sud con il Comune di Serra San Quirico, a sud-ovest con il Comune di Genga, ad ovest con il Comune di Sassoferrato e, a nord-ovest, con il Comune di Pergola.
2. La sede è ubicata nel Capoluogo, presso l'antico palazzo del Comune.
3. Il Comune è costituito dal Capoluogo e dalle seguenti frazioni, già denominate storicamente castelli, ville e abbazie:
Avacelli
Castiglioni
Caudino
Colle Aprico
Costa
Loretello
Magnadorsa
Montale
Nidastore
Palazzo
Piticchio
Prosano
Ripalta
San Ginesio
San Giovanni Battista
San Pietro
Sant'Apollinare
Santo Stefano
- 4 I borghi murati di Avacelli (Castrum Avacellorum), Castiglioni (Castrum Castilionis), Caudino (Castrum Caudini), Loretello (Castrum Laureti), Montale (Castrum Montalis), Nidastore (Castrum Nidastoris), Palazzo (Castrum Palaty), Piticchio (Castrum Peticuli) e San Pietro (Castrum S.ti Petri), sono denominati "Castelli"
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta Comunale, per determinazione del Sindaco, possono riunirsi anche in luoghi diversi.

- TITOLO II -

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6 – ORGANI

1. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta sono organi del Comune ; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune.

ART. 7 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.
3. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di elezione del Presidente del Consiglio di cui all'art. 39 del D.Lgs n.267/2000 la presidenza è attribuita a un Consigliere. L'elezione del Presidente del Consiglio potrà essere effettuata solo dopo l'entrata in vigore dello Statuto.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con il voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune . Qualora dopo due votazioni nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si procede, nella stessa seduta , al ballottaggio tra i primi due candidati ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti . In caso di parità di voti parteciperà al ballottaggio il candidato più anziano d'età'. In caso di parità anche nella votazione finale, si procederà ad una nuova votazione dopodiché, in caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio della anzianità anagrafica.
4. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e cessa dalla carica nel caso di dimissioni volontarie irrevocabili e immediatamente efficaci o per revoca secondo il successivo comma.
5. Il Presidente del Consiglio è organo super partes garante del rispetto del ruolo di tutti i Consiglieri nonché delle norme del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio.
6. I poteri del Presidente sono:
 - a. la rappresentanza del Consiglio;
 - b. la convocazione del Consiglio e la predisposizione dell'ordine del giorno in recepimento delle proposte presentate dal Sindaco.;
 - c. la direzione dei lavori del Consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d. la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - e. l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;

- f. la cura dei rapporti periodici del Consiglio con il Difensore civico secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, fatti salvi i diritti di ogni Consigliere .
7. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità dei lavori del Consiglio . La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e votata a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. La seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano.

ART. 9 – SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare è stabilito dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata dal Sindaco o dal Presidente, se istituito, tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi non oltre tre giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti deve essere affisso nell'albo pretorio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
10. Il Sindaco convoca il primo Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro i successivi dieci giorni.
11. Il Consiglio comunale viene sciolto in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e durante tale periodo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 10 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento .
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale. Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
3. Il Consiglio provvede, con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 11 – CONSIGLIERI

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 13 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 13 – GRUPPI CONSILIARI

1. E' fatta salva la possibilità per i Consiglieri di costituirsi in gruppi composti da almeno due componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. E' istituita, presso il Comune di Arcevia, la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 14 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti. Potrà altresì istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 15 – SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, soprintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 6 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sono assegnate attribuzioni di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. La rappresentanza in giudizio è peraltro attribuibile anche al dirigente individuato con uno specifico atto di delega rilasciato dal Sindaco. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) conferisce e revoca al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale, le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000.
- h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale;

- b) esercita i poteri di autorità locale di pubblica sicurezza nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 19- VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

ART. 20 – MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica con l'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione e votata non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 21 – DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si ha la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale e ad esso estranee, di chiara fama, nominate in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

ART. 22 – GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite dagli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale. La Giunta esercita le funzioni di governo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla attività dei singoli assessorati.

ART. 23 – COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri assegnati, Sindaco incluso, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori possono essere esterni purché dotati del requisito della eleggibilità.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 24 – NOMINA

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta e li presenta al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Gli Assessori revocati o dimissionari devono essere sostituiti entro 15 giorni.
3. Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

ART. 25 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne coordina e controlla l'attività e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
3. La Giunta delibera con la maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, salvi i casi di revoca da parte del Sindaco.

ART. 26 – COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume iniziative d'intesa con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, acquisiti i pareri della Conferenza dei capigruppo e della Commissione competente qualora istituita, ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere ad Enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato;
 - n) determina, sentiti i revisori dei conti, i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - o) approva, su proposta del Direttore generale, il P.E.G.

ART. 27 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali assumono deliberazioni con votazione palese; a scrutinio segreto quando le decisioni riguardano persone.
2. I Responsabili degli uffici curano l'istruttoria delle deliberazioni. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario, se nominato, o dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente
4. L'eventuale elezione dei rappresentanti della minoranza avviene mediante la creazione di un collegio separato e riservato alla minoranza.
5. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall'Assessore anziano e dal Segretario comunale, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, o dal Presidente se nominato, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale.

- TITOLO III -

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART 28 – RELAZIONI TRA COMUNI

Il Consiglio comunale può promuovere relazioni culturali, scolastiche, turistiche, sportive, commerciali, fino alle modalità dei gemellaggi, quando vi siano le condizioni, con città italiane, europee, extraeuropee. Le modalità saranno definite nel relativo regolamento.

ART 29 – BENEMERENZE ED ONORIFICENZE

Il Consiglio Comunale può insignire cittadini di qualunque nazionalità che abbiano contribuito in modo eclatante alla promozione e valorizzazione del territorio di Arcevia.

Il Consiglio allo stesso modo può concedere onorificenze a cittadini, nati ad Arcevia, distintisi particolarmente nella loro professione.

Le modalità di attribuzione saranno definite nel successivo regolamento.

ART. 30 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso forme associative e di volontariato, fermo restando il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. I cittadini, con il loro diritto-dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo della città che assegnano a proprie rappresentanze.
4. E' dovere dei cittadini vigilare e proporre tenendo presente il principio degli interessi generali della Comunità.
5. E' dovere dei cittadini rispettare leggi, norme, regolamenti e ordinanze, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente e i beni culturali e naturali.

ART. 31 – CONSULTE

1. Il Comune promuove, sostiene e valorizza gli enti, le associazioni e le cooperative sociali che perseguono senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, sportive, religiose, di integrazione sociale e lavorativa dei portatori di handicap, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
2. Il Comune può costituire, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al primo comma, purché iscritti all'Albo comunale disciplinato dal successivo art. 31, le Consulte, quali organi di consultazione e di partecipazione all'amministrazione comunale.
3. Apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento di ciascuna Consulta e ne stabilisce le materie di competenza.

ART. 32 – COMPETENZE DELLE CONSULTE

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere, a richiesta o su propria iniziativa, pareri sull'adozione di atti comunali;
2. Il regolamento di cui al comma 3 del precedente art. 31, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

ART. 33 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'albo delle libere associazioni regolarmente istituite ed organizzate, operanti nel territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Per essere iscritte nell'albo le associazioni devono perseguire scopi di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. L'iscrizione all'albo su domanda è deliberata dalla Giunta municipale previo accertamento dei requisiti di cui al comma precedente.
3. All'atto dell'iscrizione va depositato in Comune copia dello statuto e comunicata la sede e il nominativo del legale rappresentante.

ART. 34 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni registrate all'albo hanno diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultate, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui esse operano.

ART. 35 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi economici per lo svolgimento dell'attività associativa.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di utilizzo delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento.
3. Il Comune può erogare contributi anche ad associazioni che con hanno sezioni locali, ma abbiano riconosciute finalità di elevato valore culturale, sociale e civile.

ART. 36 – VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione e per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell'apposito albo regionale o comunale.

ART. 37 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo comunale competente.

ART. 38 – CONSULTAZIONE

1. Il Comune riconosce, come istituto di partecipazione, la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione, indetta dal Sindaco a seguito di decisione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta ovvero su richiesta del 25% (venticinque per cento) dei cittadini residenti nel Capoluogo o in ciascuna delle frazioni, che abbiano compiuto i 18 anni, è volta a conoscere, tramite l'espressione di un voto, la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale su questioni di esclusivo interesse locale.
3. La consultazione dei cittadini può essere generale, oppure parziale, se è rivolta ai residenti su parti del territorio.
4. L'Amministrazione comunale terrà presente la volontà espressa.

ART. 39 – MATERIA DI CONSULTAZIONE

1. La consultazione può vertere su:
 - pianificazione urbanistica generale del territorio comunale;
 - apertura e sfruttamento di cave;
 - costruzione di infrastrutture di particolare rilievo;
 - proposta di gestione di servizi o beni pubblici;
 - altre questioni di rilevante interesse locale.

2. Sono escluse dalla consultazione le materie tributarie e tariffarie, le espropriazioni per pubblica utilità, le designazioni e le nomine, le questioni attinenti la tutela delle minoranze etniche e religiose e le questioni che eccedano la dimensione degli interessi locali.

ART. 40 – SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.

1. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle consultazioni dovranno comunque assicurare:
 - a) la divulgazione dell'indizione della/e consultazione/i, con il preciso quesito da sottoporre a votazione;
 - b) la disciplina della campagna di informazione;
 - c) l'accessibilità del luogo di riunione;
 - d) la verifica quantitativa della/e risposta/e;
 - e) la stesura di un sommario processo verbale della proclamazione del risultato, sottoscritto dal Sindaco o suo sostituto, da tre cittadini designati quali scrutatori e dal Funzionario comunale verbalizzante.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

ART. 41 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 42 – REFERENDUM

1. Il referendum è uno strumento di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale.
2. Tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale hanno diritto di partecipare al voto.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse le seguenti materie:
 - a) lo statuto e il regolamento del Consiglio;
 - b) il piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - c) le materie attinenti il bilancio;
 - d) le assunzioni di mutui e le espropriazioni ed occupazioni d'urgenza;
 - e) le designazioni e le nomine;
 - f) le questioni attinenti le minoranze etniche e religiose.
4. Non vi può essere più di una consultazione referendaria all'anno.
5. Il referendum su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.
6. Il referendum è obbligatorio per procedere alla unione o fusione con altro/i Comune/i e per la modificazione della circoscrizione territoriale.

ART. 43 – RICHIESTA DI REFERENDUM.

1. Il referendum può essere richiesto da almeno 50 elettori del Comune e, se giudicato ammissibile dalla commissione preposta, va sottoscritto da almeno il 25% degli elettori aventi diritto al voto referendario.
2. La richiesta di referendum contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione degli elettori, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
3. Il Sindaco, ricevuta la richiesta ed espletati gli adempimenti previsti da apposito regolamento, indice il referendum.

ART. 44 – AMMISSIONE DELLA RICHIESTA.

1. La commissione per la verifica dell'ammissibilità dei referendum, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, decide la ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori.
2. La commissione decide a maggioranza e le sue decisioni sono definitive e verso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.
3. L'onere finanziario è a carico del Comune.

ART. 45 – INDIRIZZI REGOLAMENTARI.

1. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
2. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma di uno scrutatore sulla lista sezionale.
3. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione.
4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. La volontà del corpo elettorale, validamente espressa ai sensi del comma precedente, è vincolante nei confronti degli organi elettivi del Comune.
6. La Giunta municipale, a tal fine, propone al Consiglio comunale gli atti deliberativi conformi alla volontà del corpo elettorale entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati del referendum.-

ART. 46 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Gli atti che esplicito disposizioni legislative e/o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione possono essere sottratti alla consultazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 47 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nel Palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

ART. 48 – DIFENSORE CIVICO

1. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con le modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.
3. Il Consiglio con apposito regolamento fissa i criteri per l'individuazione del Difensore civico e per il funzionamento dell'Ufficio.

2. Il Consiglio comunale nomina una commissione paritetica che formula la proposta dei candidati all'elezione.
3. Il Consiglio con apposito regolamento fissa i criteri per l'individuazione del Difensore civico e per il funzionamento dell'Ufficio.
4. Il Consiglio comunale, in alternativa, può decidere di svolgere tale funzione in forma associata.

- TITOLO IV -

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 49 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 50 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche e/o economiche e/o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi privi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la scelta di tale forma di gestione;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, unioni di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum che il presente statuto riconosce ai cittadini, nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 51 – AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 52 – ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 53 – PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 54 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con enti locali, amministrazioni statali, enti pubblici o privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 55 – CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 45, secondo comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con la quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 56 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e attuazione di opere, programmi di intervento che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogativi di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

- TITOLO V -

UFFICI E PERSONALE

ART. 57 – ORGANIZZAZIONE

1. L'amministrazione del Comune persegue obiettivi specifici improntati ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro, del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 58 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore generale e gli organi di governo.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo; al Direttore generale e ai Funzionari responsabili competono gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 59 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati

ART. 60 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta municipale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni che insieme raggiungano i 15 mila abitanti.
2. Il Direttore generale in tal caso dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

ART. 61 – COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive che gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati

o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso in cui se ne ravvisi l'opportunità.

4. Le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta, quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale.

5. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta municipale. In particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) sovrintende alla organizzazione e alla direzione del personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) adotta, in via surrogatoria, in seguito a specifico atto di conferimento del Sindaco, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) adotta, previa diffida, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi inadempienti.

ART. 62 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati e, nell'ambito delle loro competenze, provvedono a gestirne l'attività, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta municipale.

3. Gli incaricati di funzioni dirigenziali possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000.

4. Gli incaricati di funzioni dirigenziali sono altresì direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi del Comune.

ART. 63 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta municipale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta municipale, nel caso di vacanza del posto o per altri particolari motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 64 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'Amministrazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 65 – UFFICIO DI COORDINAMENTO, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento, compatibilmente con le norme di legge, può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta municipale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie previste dal T.U. n.267/2000 e s.m.i. Può altresì essere costituita, di volta in volta e secondo necessità, per singole iniziative, una Conferenza di servizi con la partecipazione sia dei titolari delle funzioni gestionali che dei titolari delle funzioni di indirizzo

ART. 66 – SEGRETARIO COMUNALE

1. La sede di segreteria è ricoperta da un Segretario titolare dipendente dall' Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Segretario sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi..

3. Il Segretario, nei rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune e dei dipendenti dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. A tal fine, qualora il Sindaco lo richieda espressamente, il Segretario comunale esprime il parere di legittimità sull'atto sottoposto ad esame.

4. Il Segretario, salvo nomina del Direttore generale, sovrintende e coordina l'attività amministrativa del Comune, individuando modalità, criteri e procedure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, l'armonico e coeso funzionamento dell'intera struttura comunale, contribuendo al buon andamento del Comune:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la relativa verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti dei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti.
- e) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

5. Compete altresì al Segretario comunale

- a) ogni iniziativa atta ad assicurare la pubblicità, la visione e l'accesso ai dati comunali, la riduzione dei tempi procedurali secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti comunali in materia di accesso e procedimento amministrativo;
- b) la valutazione, in mancanza di apposito organismo, dell'attività svolta dai Responsabili apicali dei servizi fini della corresponsione delle indennità previste dai regolamenti comunali in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, la stipula dei contratti individuali di lavoro relativi ai Responsabili delle aree organizzative, l'esercizio del potere decisionale in merito ai conflitti di competenza tra i Responsabili degli uffici e dei servizi, la contestazione degli addebiti al personale direttivo;
- c) gli atti propulsivi per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge, da atti amministrativi o da contratti.

6. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, nell'ambito anche di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può stipulare apposita convenzione per l'ufficio di segreteria con altri Comuni compresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali. Nella convenzione devono essere stabilite le modalità di espletamento del servizio, la competenza in ordine alla nomina e alla revoca del Segretario, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario ed il relativo ammontare ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la durata della convenzione e le modalità di recesso.

ART. 67 – VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Un funzionario direttivo titolare di posizione organizzativa, in seguito a temporanea nomina da parte del Sindaco, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato di svolgere le funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali .

- TITOLO VI -
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 68 – ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti.
2. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 69 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale..
3. Il Comune, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 70 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto o alienati; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 71 – BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 72 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta municipale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

ART. 73 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 74 – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti a maggioranza assoluta dei membri scegliendolo tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art 234 del DLgs n. 267/2000, a cui si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
4. Il Revisore dei conti esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Revisore svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia con particolare riferimento al parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sue variazioni..
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. I Consiglieri comunali possono richiedere, per materie attinenti le loro funzioni, pareri specifici sugli atti consiliari. Possono altresì segnalare atti della Giunta e dei dirigenti sui quali il Revisore effettuerà gli opportuni accertamenti. Il Regolamento di contabilità disciplinerà tali possibilità.

ART. 75 – TESORERIA

1. Il Comune provvede, attraverso il servizio di tesoreria :
 - a) alla riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) alla riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro il termine stabilito nel contratto di affidamento del servizio;
 - c) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposito contratto di servizio.

**- TITOLO VII -
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 76 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 77 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

ART. 78 – NORMA FINALE

1. Dall'entrata in vigore del presente Statuto decadono automaticamente le disposizioni con esso incompatibili.



COMUNE di ARCEVIA
gonfalone civico



STEMMA COMUNE di ARCEVIA